REGOLAMENTO (CEE) N. 626/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1985

relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 8 e l'articolo 18,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3 ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77, gli organismi ammassatori devono essere riconosciuti dagli Stati membri interessati e, per quanto concerne le uve secche, possono effettuare acquisti soltanto entro i limiti di garanzia stabiliti dal regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio (5) ; che, per essere riconosciuti come tali, gli organismi ammassatori devono disporre di impianti che consentano un'adeguata conservazione e movimentazione dei prodotti ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77 dispone che i fichi secchi e le uve secche acquistati dagli organismi ammassatori devono rispondere a norme di qualità da determinare ; che, ai fini del diritto al pagamento del prezzo minimo fissato, i fichi secchi devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione (6) e le uve secche devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione (7) ; che i prodotti in causa devono essere conformi agli stessi requisiti anche quando vengono venduti agli organismi ammassatori ; che essi devono inoltre essere conformi ai requisiti prescritti per l'ammasso ;

considerando che, per garantire che il diritto dei venditori di fichi secchi e di uve secche alla parità di trattamento non venga violato e che gli organismi ammassatori applichino correttamente le norme, è opportuno che gli Stati membri controllino le transazioni effettuate dagli organismi stessi ; che, a tal fine, è opportuno che per ogni acquisto venga stipulato un contratto e che copia di questo venga inviata alle autorità competenti unitamente alla prova che i prodotti posseggono i requisiti necessari per poter essere venduti all'organismo ammassatore ;

considerando che la parità di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti possono essere garantite se, in caso di vendita a prezzo fissato in anticipo, gli organismi ammassatori accettano simultaneamente tutte le domande presentate lo stesso giorno, sino ad esaurimento dei quantitativi disponibili ;

considerando che, in caso di vendita a prezzi fissati mediante gara, i suddetti principi possono essere rispettati grazie ad una adeguata pubblicità del bando di gara ;

considerando che, poiché l'obiettivo della gara è di ottenere il prezzo più favorevole, le merci devono essere quindi aggiudicate ai concorrenti che offrono il prezzo più elevato ; che il prezzo più elevato può tuttavia essere preso in considerazione soltanto se corrisponde alla situazione effettiva del mercato ; che è pertanto opportuno determinare prezzi minimi di vendita stabiliti secondo una procedura comunitaria, tenuto conto delle offerte pervenute ;

considerando che, per garantire lo smercio razionale dei prodotti immagazzinati, è opportuno fissare quantitativi minimi per i prodotti messi in vendita ;

considerando che i bandi di gara devono contenere le indicazioni necessarie per identificare i prodotti in causa ;

considerando che la presentazione di una domanda d'acquisto o di un'offerta è facilitata dalla possibilità per gli interessati di rendersi conto dello stato dei prodotti ; che è quindi opportuno disporre che gli interessati rinuncino a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del prodotto eventualmente loro aggiudicato ;

considerando che il rispetto degli obblighi contrattuali deve essere garantito da una cauzione, che può essere incamerata totalmente o parzialmente ;

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.
(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.
(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.
(6) GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.
(7) GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 1.

considerando che, ai fini di un rapido svolgimento delle operazioni, è necessario disporre che i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di vendita o dall'aggiudicazione siano soddisfatti entro termini stabiliti ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 (1), le somme ivi specificate vengono pagate applicando il tasso di conversione in vigore al momento in cui è stata realizzata l'operazione o parte di essa ; che, a norma dell'articolo 6 dello stesso regolamento, per momento di realizzazione dell'operazione s'intende la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla legislazione dello Stato membro interessato ; che tuttavia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1223/83, può essere prevista una deroga a queste disposizioni ; che, per essere compatibile con il regime degli aiuti alla produzione nel cui quadro vanno applicate le misure relative agli organismi ammassatori, il tasso di conversione da applicare è quello in vigore il primo giorno della campagna di commercializzazione interessata ;

considerando che i prodotti venduti dagli organismi ammassatori non beneficiano dell'aiuto alla produzione ; che, se i prodotti venduti sono in concorrenza con altri prodotti destinati al consumo, essi devono tuttavia rispondere agli stessi requisiti qualitativi prescritti per questi ultimi ; che, a tal fine, è opportuno che venga richiesta una cauzione ; che la cauzione deve essere costituita e svincolata in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 371/85 (3) ;

considerando che gli organismi ammassatori devono immagazzinare i prodotti e procedere alla loro movimentazione in modo tale da ridurre al minimo il loro deprezzamento ; che tuttavia, date le loro caratteristiche, dopo un lungo periodo di ammasso i prodotti non possono più essere impiegati per il consumo umano ; che tale fatto deve essere preso in considerazione in sede di stipulazione dei requisiti per l'ammasso ;

considerando che gli organismi ammassatori devono effettuare inventari onde garantire la perfetta applicazione del regime degli aiuti all'ammasso e il corretto pagamento della compensazione finanziaria, di cui all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 516/77 ;

considerando che, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 516/77, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i dati necessari per l'applicazione dello stesso regolamento ; che alcuni dati sono noti soltanto agli organismi ammassatori ; che tali dati devono essere comunicati alle autorità competenti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative al regime degli organismi ammassatori di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 516/77.

2. Gli Stati membri accordano il riconoscimento agli organismi ammassatori che :

a) dispongono di impianti di magazzinaggio che consentano una buona conservazione dei prodotti acquistati e di una capacità minima di magazzinaggio ;
b) si impegnano per iscritto ad ottemperare alle disposizioni adottate dalla Comunità o prescritte dalle autorità nazionali per la loro funzione di organismo ammassatore.

Se i requisiti di cui alla lettera a) non sono più soddisfatti o se l'organismo ammassatore manca gravemente all'impegno di cui alla lettera b), il riconoscimento è revocato.

3. Gli Stati membri stabiliscono la capacità minima di magazzinaggio di cui al paragrafo 2, lettera a), nonché le condizioni per il riconoscimento degli organismi ammassatori, in particolare i requisiti in materia di condizioni di magazzinaggio, movimentazione dei prodotti e attrezzature tecniche.

TITOLO II

ACQUISTO

Articolo 2

1. Gli organismi ammassatori acquistano :

— tutti i fichi secchi non trasformati offerti loro ogni anno dal 1° maggio al 30 giugno ;
— un quantitativo di 65 000 tonnellate di uva, secca di Corinto non trasformata e di 93 000 tonnellate di uva sultanina non trasformata offerte loro ogni anno dal 1° luglio al 31 agosto.

(1) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 44 del 14. 2. 1985, pag. 14.

2. Quando sono consegnati all'organismo ammassatore, i prodotti di cui al paragrafo 1 devono essere privi di insetti vivi, prodotti nella Comunità durante la campagna di commercializzazione in corso e conformi :

a) per quanto riguarda i fichi secchi non trasformati, ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1709/84 ;

b) per quanto riguarda le uve secche non trasformate, ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2347/84.

Se i prodotti consegnati all'organismo ammassatore sono condizionati in imballaggi, questi ultimi devono essere puliti e strutturati in modo tale da garantire la protezione dei prodotti durante l'ammasso.

3. Il prezzo da pagare per i prodotti presi in consegna dall'organismo ammassatore è pari, per 100 kg peso netto, al prezzo minimo che deve essere corrisposto ai produttori, per la categoria in causa, il primo giorno della campagna di commercializzazione in corso. Il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo fissato in ECU è il tasso rappresentativo vigente tale giorno.

Articolo 3

1. Durante i periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per ogni acquisto è concluso un contratto scritto recante in particolare :

a) il nome e l'indirizzo dell'organismo ammassatore, con gli estremi del suo riconoscimento ;

b) il nome e l'indirizzo del venditore ;

c) il quantitativo stimato, ripartito secondo la categoria ;

d) l'indirizzo del deposito dove i prodotti sono presi in consegna dall'organismo ammassatore ;

e) il prezzo da pagare per i prodotti ripartiti secondo la categoria.

Se l'organismo ammassatore è una persona giuridica, il contratto reca inoltre l'indicazione della sede sociale e del relativo indirizzo.

2. I prodotti sotto contratto sono consegnati al magazzino interessato entro un mese al massimo dalla data di conclusione del contratto.

3. Per le uve secche di Corinto, il contratto è corredato dell'impegno scritto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77.

Tuttavia, se il venditore di dette uve è diverso dal produttore, l'impegno può essere sostituito da una dichiarazione nella quale il venditore precisa di avere acquistato le uve secche dai produttori di cui indica il nome e di essere in possesso delle dichiarazioni d'impegno rilasciate dai produttori stessi. Deve essere fornita la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, della veridicità di tale dichiarazione.

4. Se l'organismo ammassatore agisce anche come venditore, il contratto di cui al paragrafo 1 si considera concluso al momento della redazione di un documento contenente le informazioni elencate nello stesso paragrafo, escluse quelle di cui alla lettera e). In tal caso, il prezzo d'acquisto è considerato pari al prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 4

1. Alla consegna dei prodotti all'organismo ammassatore, la loro quantità è determinata mediante pesatura su bilance omologate dalle autorità preposte alla verifica di detti strumenti.

2. Il controllo e la classificazione dei prodotti sono effettuati sulla base di campioni rappresentativi prelevati dall'organismo ammassatore da ciascuna partita presentata per la presa in consegna.

Ai fini del presente articolo, per « partita » s'intende il quantitativo oggetto di un singolo contratto.

3. I risultati di ogni controllo e il peso effettivo della partita sono registrati in un formulario recante almeno i dati di cui in allegato.

4. Se il venditore e l'organismo ammassatore non pervengono ad un accordo circa l'osservanza del disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, campioni prelevati da entrambe le parti vengono presentati, per essere sottoposti a verifica, ad un comitato di esperti designato dalle autorità competenti. I risultati della verifica sono vincolanti.

5. Se, in sede di verifica, i prodotti risultano non conformi al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, il contratto è risolto per il quantitativo difettoso. In tal caso, il venditore riprende in consegna i prodotti e rimborsa all'organismo ammassatore il costo del magazzinaggio, conformemente a quanto prescritto dalle autorità competenti.

Articolo 5

1. L'organismo ammassatore trasmette una copia di ciascun contratto di cui all'articolo 3 alle autorità competenti dello Stato membro che gli ha accordato il riconoscimento. La copia deve pervenire alle autorità competenti entro i dieci giorni lavorativi successivi alla conclusione del contratto e prima della consegna.

2. Una copia del formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, debitamente compilata è trasmessa alle autorità menzionate al paragrafo 1. La copia deve pervenire alle autorità competenti entro i dieci giorni lavorativi successivi alla compilazione del formulario.

TITOLO III

VENDITA

Articolo 6

1. I prodotti destinati ad essere trasformati nella Comunità a fini di consumo sono venduti a prezzi fissati in anticipo e il prezzo di vendita è stabilito tenendo conto del fatto che i prodotti non possono beneficiare dell'aiuto alla produzione.

È richiesta una cauzione per garantire la trasformazione dei prodotti acquistati in uve secche o fichi secchi conformi alle norme stabilite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2347/84 o nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1709/84.

La trasformazione deve essere portata a termine entro 90 giorni dal giorno di accettazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. I prodotti destinati ad essere trasformati e successivamente esportati fuori della Comunità oppure destinati ad usi specifici ancora da determinare nella Comunità sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara.

A. Vendita a prezzo fissato in anticipo

Articolo 7

1. La domanda d'acquisto deve essere presentata all'organismo ammassatore per iscritto. Essa è considerata accettabile il giorno in cui il richiedente apporta la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

2. Ai fini dell'accettazione, la domanda deve recare :

a) il nome e l'indirizzo del richiedente ;

b) la designazione esatta dei prodotti ;

c) l'indicazione dei quantitativi richiesti e del prezzo fissato ;

d) una dichiarazione con cui il richiedente rinuncia a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli ;

e) l'uso e/o la destinazione dei prodotti, di cui all'articolo 6.

La domanda può altresì indicare il deposito o i depositi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti, in ordine di preferenza.

3. Nella domanda d'acquisto può essere precisato che essa va considerata presentata soltanto se :

a) l'aggiudicazione concerne l'intero quantitativo determinato indicato nella domanda ;

b) l'aggiudicazione concerne un quantitativo indicato nella domanda.

4. Se la cauzione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, non è costituita a favore dell'organismo designato dallo Stato membro nei tre giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda d'acquisto conformemente al paragrafo 1, quest'ultima viene respinta. L'organismo suddetto informa l'organismo ammassatore non appena la cauzione è stata costituita.

Articolo 8

1. L'organismo ammassatore considera accoglibili per ciascun giorno le domande complete presentate conformemente all'articolo 7. Le domande considerate accoglibili lo stesso giorno si ritengono presentate simultaneamente.

2. Salvo casi eccezionali, le domande sono accettate nei cinque giorni lavorativi successivi alla data della loro presentazione, sino ad esaurimento delle scorte.

Se i quantitativi indicati sull'insieme delle domande presentate lo stesso giorno superano il quantitativo disponibile, l'organismo ammassatore procede all'assegnazione di tale quantitativo mediante sorteggio.

3. Entro il termine di cui al paragrafo 2, l'organismo ammassatore informa i singoli richiedenti del seguito dato alla loro domanda.

Articolo 9

1. Per giorno di presentazione della domanda si intende il giorno in cui essa è ricevuta dall'organismo ammassatore, purché la ricezione abbia luogo entro le 14, ora locale.

2. Le domande pervenute in un giorno non lavorativo per l'organismo ammassatore oppure in un giorno lavorativo per quest'ultimo ma dopo l'ora indicata al paragrafo 1, si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione.

Articolo 10

Il tasso di conversione da applicare ai prezzi di vendita fissati in anticipo in ECU è il tasso rappresentativo vigente il giorno in cui la domanda è considerata accoglibile conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

B. Vendita a prezzo stabilito nell'ambito di una procedura di gara

Articolo 11

Quando si decide che la vendita dei prodotti è effettuata mediante gara, l'organismo ammassatore interessato redige il bando di gara e lo comunica senza indugio alla Commissione. Il bando di gara viene reso pubblico segnatamente mediante affissione nella sede dell'organismo ammassatore.

Articolo 12

Il bando di gara reca, in particolare :

a) la designazione dei prodotti e l'anno di raccolta da cui provengono ;

b) il nome e l'indirizzo dell'organismo o degli organismi ammassatori ;

c) per ciascun organismo ammassatore, i quantitativi di ciascun prodotto messi in gara e la categoria cui appartengono ;

d) il termine e il luogo di presentazione delle offerte ;

e) l'uso e/o la destinazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 ;

f) la precisazione che l'offerta può essere trasmessa mediante telescritto.

Articolo 13

1. Le offerte sono presentate a mezzo lettera o telescritto :

— nel caso di prodotti detenuti da un organismo ammassatore greco, all'organismo interessato, presso la sede centrale dell'YDACEP, 5 Acharnon, Atene ;

— nel caso di prodotti detenuti da un organismo ammassatore italiano, all'organismo interessato, presso la sede centrale dell'AIMA, via Palestro 81, Roma.

Esse possono anche essere consegnate a mano presso la sede sociale interessata, nel qual caso deve essere rilasciata apposita ricevuta.

2. Per poter essere accettata, l'offerta deve recare :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente ;

b) la designazione esatta dei prodotti e il quantitativo oggetto dell'offerta ;

c) il prezzo offerto per tonnellata, espresso nella moneta nazionale dello Stato membro da cui dipende l'organismo ammassatore che procede alla gara ;

d) una dichiarazione con cui il concorrente rinuncia a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli ;

e) eventualmente, dati supplementari richiesti dal bando di gara.

L'offerta è valida soltanto se prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte è stata costituita, a favore dell'organismo designato dallo Stato membro, la cauzione di cui all'articolo 21, paragrafo 1. L'organismo suddetto informa l'organismo ammassatore dell'avvenuta costituzione della cauzione.

3. Nell'offerta può essere precisato che essa va considerata presentata soltanto se l'aggiudicazione concerne :

a) l'intero quantitativo indicato nell'offerta, o

b) un quantitativo determinato indicato nell'offerta.

Articolo 14

Lo spoglio delle offerte viene effettuato alla presenza delle autorità competenti dello Stato membro interessato al più tardi tre giorni lavorativi dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ; dette autorità trasmettono alla Commissione un elenco che indica, per ciascuna partita messa in vendita, i prezzi d'offerta ricevuti.

Articolo 15

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77 e tenuto conto delle offerte ricevute, vengono fissati i prezzi minimi di vendita per i prodotti in causa oppure si decide di non dar seguito alla gara. La decisione con cui viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro in causa.

Articolo 16

1. Se il prezzo proposto è pari o superiore al prezzo minimo di cui all'articolo 15, l'offerta è accettata. Se il prezzo proposto è inferiore a detto prezzo minimo, l'offerta è respinta.

2. Se i quantitativi disponibili non sono sufficienti a soddisfare tutte le richieste, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha offerto il prezzo più elevato. Qualora più offerte propongono lo stesso prezzo per lo stesso prodotto e i quantitativi richiesti superino il quantitativo disponibile, l'organismo ammassatore procede all'assegnazione di tale quantitativo mediante sorteggio.

Articolo 17

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione, mediante telescritto agli Stati membri, della decisione che fissa il prezzo minimo, le autorità competenti informano i singoli concorrenti in merito al risultato della loro partecipazione alla gara.

Articolo 18

Il tasso di conversione da applicare per esprimere

— le offerte in ECU,

— i prezzi minimi di vendita in moneta nazionale,

è il tasso rappresentativo vigente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

C. Disposizioni generali

Articolo 19

Gli organismi ammassatori adottano le disposizioni necessarie per consentire ai potenziali acquirenti o offerenti di controllare i prodotti in vendita prima di presentare la loro domanda d'acquisto o la loro offerta.

Articolo 20

La domanda d'acquisto o l'offerta deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Tuttavia, l'organismo ammassatore interessato può esigere che la domanda o l'offerta che non sia redatta nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro da cui detto organismo dipende, sia accompagnata da una traduzione.

Qualora l'organismo ammassatore si avvalga di tale facoltà, ne informa la Commissione.

Articolo 21

1. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 2, ammonta a 4,50 ECU per 100 kg.

La cauzione è costituita, a scelta del richiedente o dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro da cui dipende l'organismo ammassatore interessato.

2. La cauzione è svincolata soltanto :

a) se la domanda d'acquisto o l'offerta non è accettata ; ovvero

b) se l'acquirente ha pagato il prezzo d'acquisto, e la cauzione richiesta per garantire che i prodotti saranno avviati all'uso e/o alla destinazione prescritti è stata costituita in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1687/76.

3. La cauzione può essere svincolata a rate, proporzionalmente al quantitativo di prodotti per il quale sono state rispettate le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 22

1. Il prezzo d'acquisto è pagato paragrafo che i prodotti siano presi in consegna e comunque entro un mese dalla data di accettazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o della notifica di cui all'articolo 17. Le spese e i rischi relativi ai quantitativi non ritirati entro tale termine sono imputati all'acquirente.

Il prezzo d'acquisto può essere pagato proporzionalmente ai quantitativi da prendere in consegna.

2. Se l'acquirente non ha pagato i prodotti entro il termine di cui al paragrafo 1, il contratto è risolto dall'organismo per quanto concerne i quantitativi non pagati.

3. La presa in consegna della merce ha luogo conformemente alle condizioni di ritiro fissate dagli organismi ammassatori.

Articolo 23

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76 reca, oltre ai dati elencati in detto articolo, l'indicazione dell'uso e/o della destinazione dei prodotti, che deve figurare nella casella n. 104 dell'esemplare di controllo.

Articolo 24

Il quantitativo minimo di prodotto per domanda d'acquisto o per offerta è pari a :

— per le uve secche, 5 tonnellate peso netto per domanda d'acquisto e 20 tonnellate peso netto per offerta,

— per i fichi secchi, 2 tonnellate peso netto in entrambi i casi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMASSO

Articolo 25

Gli organismi ammassatori devono tenere registri da cui risultino almeno i dati seguenti :

A. *Per i prodotti in entrata*

a) i singoli quantitativi di prodotti entrati ogni giorno all'ammasso, con il relativo peso netto, la categoria, nonché il numero e la data della ricevuta rilasciata per detti quantitativi ;

b) il nome del venditore di ogni quantitativo, con un riferimento al relativo contratto ;

c) un riferimento al formulario di verifica ;

d) il prezzo pagato per i prodotti ;

e) il luogo di magazzinaggio ;

B. *Per i prodotti in uscita*

a) i singoli quantitativi ritirati ogni giorno dall'ammasso, con il relativo peso netto, la categoria e il numero dell'ordine di ritiro rilasciato ;

b) il nome dell'acquirente di ogni quantitativo, con un riferimento al relativo contratto ;

c) gli eventuali quantitativi di prodotti deterioratisi a un punto tale da non essere più conformi a nessuna delle categorie previste ;

d) gli eventuali quantitativi andati distrutti o ritirati dall'ammasso in violazione delle disposizioni vigenti ;

e) gli eventuali quantitativi andati perduti.

Per i quantitativi di cui alle lettere c), d) ed e) deve essere indicato nei registri il giorno in cui i prodotti sono usciti o si considerano usciti dall'ammasso.

Articolo 26

1. I prodotti sono immagazzinati e movimentati in modo da rimanere idonei alla trasformazione in prodotti destinati al consumo umano.

Tuttavia, i prodotti rimasti all'ammasso per più di un anno, sono immagazzinati e movimentati come se fossero destinati alla distillazione o all'alimentazione animale. In questo caso, l'articolo 25 punto B, lettera c), non si applica più ai prodotti all'ammasso.

I prodotti che non soddisfano più queste condizioni, sono ritirati dall'ammasso a spese dell'organismo ammassatore.

2. Gli organismi ammassatori effettuano un primo inventario materiale dei prodotti all'ammasso a mezzanotte (ora locale) dell'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo all'anno civile in cui i prodotti sono stati acquistati.

Successivamente, l'inventario materiale dei prodotti all'ammasso viene effettuato il 31 agosto di ogni anno a mezzanotte (ora locale).

Articolo 27

Le autorità competenti dello Stato membro in cui gli organismi ammassatori sono riconosciuti devono in particolare :

a) effettuare presso gli organismi stessi controlli

— sui prezzi pagati per i prodotti acquistati e riscossi per i prodotti venduti,

— sulla categoria e le condizioni dei prodotti immagazzinati,

— sui dati comunicati dagli organismi ammassatori alle autorità competenti ;

b) verificare i registri di ogni organismo ammassatore ed i suoi magazzini.

TITOLO V

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

Articolo 28

Gli organismi ammassatori comunicano alle autorità competenti i seguenti dati :

i) il quantitativo di prodotti della campagna di commercializzazione precedente presi in consegna. Tale quantitativo deve essere ripartito per categoria, con l'indicazione dell'indirizzo del deposito in cui i prodotti sono immagazzinati ;

ii) il quantitativo di prodotti provenienti da una campagna di commercializzazione precedente, all'ammasso il 31 agosto. Tale quantitativo deve essere ripartito come precisato al punto i), indicando inoltre l'anno di raccolta.

Le comunicazioni devono pervenire alle autorità competenti entro il 1° ottobre di ogni anno per le uve secche non trasformate ed entro il 1° agosto di ogni anno per i fichi secchi non trasformati.

Per i prodotti venduti a prezzi fissati in anticipo, l'organismo ammassatore comunica alle autorità competenti :

— entro l'8 di ogni mese, il quantitativo venduto nel periodo compreso tra il giorno 16 e la fine del mese precedente ;

— entro il 23 di ogni mese, il quantitativo venduto nel periodo compreso tra il 1° e il 15 del mese in corso.

I quantitativi devono essere ripartiti per categoria.

Articolo 29

Ogni Stato membro notifica alla Commissione,

a) entro il 25 agosto di ogni anno : il quantitativo totale di fichi secchi non trasformati provenienti dalla campagna di commercializzazione precedente, preso in consegna dagli organismi ammassatori ;

b) entro il 15 ottobre di ogni anno :

i) il quantitativo totale di uve secche non trasformate provenienti dalla campagna di commercializzazione precedente, preso in consegna dagli organismi ammassatori ;

ii) il quantitativo totale di prodotti provenienti da una campagna di commercializzazione precedente, all'ammasso il 31 agosto ;

c) entro il 15 aprile di ogni anno, il quantitativo di prodotti invenduti, all'ammasso l'ultimo giorno del mese di febbraio ;

d) entro il 1° di ogni mese, il quantitativo di prodotti venduto a prezzi fissati in anticipo nel periodo compreso tra il 1° e il 15 del mese precedente e, entro il 15 di ogni mese, il quantitativo di tali prodotti venduto nella restante parte del mese precedente.

I quantitativi devono essere ripartiti per categoria e anno di raccolta.

TITOLO VI

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 30

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

FORMULARIO DI VERIFICA

A. Uve secche non trasformate

Nome del venditore	Peso del campione	Identificazione della partita	Quantitativo	
			stimato nel contratto	effettivamente acquistato

Descrizione della verifica	Risultato
1. Odore o gusto anormali	Sì / No
2. Prodotto privo di insetti vivi	Sì / No
3. Acini che, una volta estratti dall'imballaggio, si separano facilmente uno dall'altro	Sì / No
4. Imballaggi puliti	Sì / No
5. Tenore di umidità (% in peso)	%
6. Acini non sani (% in numero)	%
7. Sassi, granelli di sabbia individuabili, frammenti di metallo e altre impurità minerali (% in peso)	%
8. Peduncoli e altre parti di materia vegetale innocua derivante dalla vite (% in peso)	%
9. Altri corpi estranei	Sì / No
Il prodotto può essere acquistato	Sì / No

Classificazione	Risultato	Regione (1)	Osservazioni
Colore			
Processo di essiccazione (1)			
% acini marrone scuro/nero	% in numero		
Dimensioni	Rispettate/non richieste		
Categoria			

(1) Soltanto per l'uva secca di Corinto.

Altre osservazioni .....

.....

.....

Data ..... Firma

B. **Fichi secchi non trasformati**

Nome del venditore	Peso del campione	Identificazione della partita	Quantitativo	
			stimato nel contratto	effettivamente acquistato

Descrizione della verifica	Risultato
1. Frutti privi di insetti vivi	Sì / No
2. Frutti puliti	Sì / No
3. Frutti danneggiati dagli insetti (% in numero)	%
4. Frutti danneggiati da altre cause (% in numero)	%
5. Tenore di umidità (% in peso)	%
Il prodotto può essere acquistato	Sì / No

Classificazione	Risultato	Regione	Osservazioni
Colore uniforme Numero di frutti per chilogrammo	Sì / No		
Categoria			

Data .....

Firma